

proposta di legge n. 399

a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 13 marzo 2014

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge sostituisce l'articolo 1 bis della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari", introdotto con l.r. 7/2008, successivamente modificato con l.r. 43/2012.

L'articolo 1 bis di tale legge disciplina le spese ammissibili da parte dei gruppi assembleari con l'utilizzo dei contributi assegnati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 1.

Su tale tema è intervenuto un apposito d.p.c.m. del 21 dicembre 2012, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a seguito di un accordo raggiunto nella Conferenza permanente Stato-Regioni, che ha stabilito le linee guida per la corretta rendicontazione delle spese da parte dei gruppi assembleari, stabilendo al contempo quali siano le spese dei gruppi finanziate con il contributo regionale da ritenersi ammissibili.

Con la presente proposta di legge si intende ulteriormente circoscrivere l'ambito di tali spese, riducendole a quelle che appaiono strettamente necessarie allo svolgimento di alcune specifiche e qualificate attività.

Posto infatti che l'amministrazione regionale mette già a disposizione dei gruppi i locali e la strumentazione d'ufficio, assumendo a proprio carico le spese per utenze telefoniche, elettriche

e per gli altri servizi, naturalmente stabilendo anche dei limiti per l'utilizzazione di taluni di essi (es. servizio postale) in osservanza al principio di economicità e buona amministrazione, considerato altresì che anche il personale è assegnato ai gruppi con oneri a carico dell'amministrazione, appare opportuno limitare le spese effettuabili da parte dei gruppi con i fondi assegnati dal Consiglio esclusivamente a quelle necessarie per svolgere tre tipologie di attività: la prima, l'organizzazione e svolgimento di convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche; la seconda, l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo; la terza, la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale.

Nell'ambito di queste tre tipologie di attività saranno poi ammissibili solo le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, strettamente connesse alla realizzazione di ciascuna attività (cfr. d.p.c.m. del 21 dicembre 2012 citato).

Alle spese predette viene infine aggiunta una quarta tipologia, quella per l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse, che rappresentano la tradizionale fonte di documentazione per l'attività del gruppo.

Art. 1

*(Sostituzione dell'articolo 1 bis
della l.r. 34/1988)*

1. L'articolo 1 bis della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 bis

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

- a) l'organizzazione e svolgimento di convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere o a discutere le proposte e le attività del gruppo;
- b) l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;
- c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;
- d) l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo.

2. Nell'ambito delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono ammissibili esclusivamente le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, strettamente connesse alla realizzazione di ciascuna attività.”.